



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE

DG DIFOR  
Prot. Uscita del 19/06/2018  
Numero: **0000313**  
Classifica.



*Alla* REGIONE MARCHE  
P.F. Interventi nel settore forestale  
e dell'irrigazione e SDA di Ancona  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

*Att.ne* Dr.ssa Francesca DAMIANI

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, European Timber Regulation (EUTR), "Due Diligence", sulla provenienza e commercializzazione del legno - valutazione del rischio dei prodotti forestali marchigiani, e criteri ed indirizzi per gli operatori forestali delle Marche.

Con riferimento alla Delibera n. 36 del 22 gennaio 2018 della Giunta Regionale della Regione Marche di pari oggetto alla presente, la scrivente, in qualità di Autorità nazionale competente per l'attuazione dei regolamenti FLEGT (CE) n. 2173/2005 del Consiglio ed EUTR (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta quanto segue.

Come noto, il Regolamento (UE) n. 995/2010, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul territorio dell'Unione europea al fine del contrasto al commercio illegale di legno e prodotti legnosi a contenimento dei fenomeni, a scala locale e planetaria, di disboscamento illegale e deforestazione.

A tal fine il Regolamento EUTR, per minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legno e derivati di provenienza illegale, ha introdotto il sistema della dovuta diligenza fondato su tre fasi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. Utile ed opportuno che il sistema permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legno e i prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio, riguardo alla conformità con la legislazione applicabile, con il paese di produzione, con la specie, con la quantità e, se del caso, con la regione subnazionale interessata e con la concessione di taglio.

Ed è proprio in base a tali informazioni che gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio, tenuto conto che il Regolamento EUTR pone in capo esclusivamente ad essi, e non ad altri, la responsabilità del rispetto della dovuta diligenza nell'immettere sul mercato UE per la prima volta il legno e i prodotti legnosi inclusi nell'allegato, senza prevedere soggetti che possano sostituirli nelle tre fasi.

Per quanto sopra, pur apprezzando l'iniziativa come prezioso supporto agli operatori per rendere disponibile un sistema di dovuta diligenza per il legno prodotto nella Regione Marche, si chiede di valutare la possibilità di intervenire rispetto alla formulazione del primo paragrafo della deliberazione evidenziando meglio il ruolo centrale dell'operatore nella valutazione e attenuazione del rischio senza ingenerare equivoche interpretazioni circa un'aprioristica valutazione di rischio trascurabile del prodotto legno marchigiano.

Il Direttore Generale  
Alessandra Stefani